



CAMERA DI COMMERCIO
BRINDISI-TARANTO

Ufficio del Registro delle imprese

PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE

ASSEGNAZIONE ED ISCRIZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE (CASELLA PEC) NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ INADEMPIENTI.

Il Conservatore del Registro delle imprese,

- visto l'art. 16, commi 6 - 6 bis e 6 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;
- atteso che l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.ro 221, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, anche, per le imprese individuali l'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;
- visto il comma 6-bis e 6-ter dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185 ed il comma 2 dell'art. 5 decreto-legge 179/2012 (commi rispettivamente inserito e sostituito dall' art. 37, comma 1 lett. b e c, e comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) che, modificando la normativa previgente, hanno previsto che:

<<Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza>> (comma 6-bis dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185);

<<il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile>> (comma 6-ter dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185);



Ufficio del Registro delle imprese

<<L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria>> (comma 2 dell'art. 5 decreto-legge 179/2012);

- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace



Ufficio del Registro delle imprese

modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

- atteso che Giudice delegato del Registro delle imprese di Taranto con provvedimento del 17 febbraio 2016, sottoscritto congiuntamente con il Conservatore (documento disponibile sull'albo camerale on line) ha avvalorato la correttezza di tale procedimento e notifica dei provvedimenti per l'iscrizione della cancellazione ex 2190 c.c. degli indirizzi di posta certificata dell'impresa non validi o revocati o non univoci (oggi domicili digitali), ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. - Min. Giustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, adottando, peraltro, un unico provvedimento in considerazione dell'identità e dei presupposti di fatto e di diritto che accomunano le imprese oggetto del procedimento;
- ritenuto, quindi, nel rispetto della normativa vigente, di poter assolvere all'obbligo di notifica agli interessati mediante pubblicazione all'Albo della Camera di commercio e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi per i procedimenti d'ufficio di iscrizione e cancellazione del domicilio digitale (casella p.e.c.);
- atteso che con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023 sono state adottate le *"Linee guida per l'assegnazione e la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella p.e.c.). modalità operative e definizione del procedimento di notifica delle relative comunicazioni/determinazioni"*;
- considerato che l'ufficio ha proceduto all'estrazione delle imprese individuali e collettive aventi il seguente parametro di estrazione <<pec non dichiarata escluse imprese potenzialmente cancellabili>>;
- visto che con comunicazione del 18/09/2025 del Conservatore del Registro delle imprese (prot. CCIAA BR-TA n.0036777 del 18/09/2025) l'ufficio del registro delle imprese ha avviato la procedura di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) relativa a:
 - n. 2.134 imprese con sede in provincia di Brindisi;
 - n. 5.168 imprese con sede in provincia di Taranto;
- preso atto che la notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale (casella PEC) inesistente, revocato o scaduto è stata pubblicata all'Albo camerale per quarantacinque giorni consecutivi e precisamente dal giorno 18 settembre 2025 al 2 novembre 2025 (nota nr. 0042413 del 03/11/2025);



Ufficio del Registro delle imprese

- atteso che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi ulteriori quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione;
- considerato che gli effetti derivanti dall'adozione della presente determinazione non avranno corso nei confronti di quelle imprese che risultassero "medio tempore" in regola con l'obbligo di legge;
- preso atto dell'attività istruttoria del dr. Francesco Maraglino, responsabile di posizione organizzativa dell'Area anagrafica;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese di cui agli allegati elenchi alla comunicazione di avvio del procedimento, acquisita al protocollo camerale prot. CCIAA BR-TA n.0036777 del 18/09/2025, che non l'abbiano comunicato nei termini indicati nelle premesse;
- 2) di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese/società, in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
- 3) che il presente provvedimento sia pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.

Le operazioni tecniche sono svolte nei confronti delle imprese coinvolte nel procedimento, contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge richiamate nelle premesse, ad eccezione di quelle che risultassero "medio tempore" in regola con l'obbligo imposto dalle disposizioni stabilite dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ovvero che si trovino nella condizione di essere escluse dal presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla ricezione, in ragione della competenza territoriale al Giudice delegato del Registro delle imprese di Brindisi per le imprese aventi sede in provincia di Brindisi ovvero al Giudice delegato del Registro delle imprese di Taranto per le imprese con sede in provincia di Taranto.

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005